



PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE BAGNO SCUOLA DELL'INFANZIA OLGA VISENTINI

CUP: I64H17000090004

P.G:	OGGETTO:	TAVOLA:
DATA: giugno 2017	QUADERNO PATTI E CONDIZIONI	SCALA:

PROGETTISTI:	Settore Lavori Pubblici	IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. Arch. Carmine Mastromarino
REALIZZAZIONE GRAFICA :	Geom. Vincenzo Cantarelli	

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Visi 48 - 46100 Mantova

T. +39 0376 352910 F. 2738050

lavoripubblici@comune.mantova.gov.it

www.cittadimantova.it



Il Comune di Mantova è Registrato EMAS
e certificato ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004



Comune di MANTOVA

(Provincia di Mantova)

Lavori di Categoria OG 1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BAGNO SCUOLA DELL'INFANZIA OLGA VISENTINI

CUP: I64H17000090004

CIG: _____

QUADERNO PATTI E CONDIZIONI

Contratto a misura

(articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del D. Lgs. 50/2016_Codice dei contratti)

		<i>Importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavori a misura	50.801,78
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	500.00
T	Totale appalto (1 + 2)	51.301,78

Il responsabile unico del procedimento

Geom. SANFELICI MONICA
(Settore LL.PP. del Comune di Mantova)

I progettisti architettonici

Settore LL.PP. del Comune di Mantova

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BAGNO SCUOLA DELL'INFANZIA OLGA VISENTINI.

Art. 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

- il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente;
- il D.M. 145 del 19 aprile 2000 – Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei LLPP per la parte ancora vigente alla luce di quanto previsto all'art. 358 del DPR 207/10 ss. mm.;
- Il "Regolamento per la disciplina dei contratti" dell'ente approvato con Deliberazione del C.C. n. 83 del 30/09/2011
- Il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 - "Nuovo Codice degli Appalti" (G.U. n. 91 del 19/4/2016)

Art. 3 - ENTE APPALTANTE

Comune di Mantova (Settore LL.PP.) Via G.B. Visi , n. 48 46100 Mantova Tel. 0376 352 914/903

e-mail: monica.sanfelici@comune.mantova.gov.it

pec: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it

Art. 4 - FABBRICATO – UBICAZIONE DELL'INTERVENTO

Scuola dell'infanzia Olga VISENTINI, via Suzzara Verdi n. 9/A Mantova Tel. 0376 370581

Art. 5 - DOCUMENTI DI PROGETTO

- Relazione tecnica,
- Computo metrico estimativo,
- Elenco prezzi unitari,
- Tavole grafiche,
- Quaderno Patti e Condizioni (il presente documento).

Art. 6 - VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo a base della presente ricerca di mercato per affidamento dei lavori ammonta ad € 51.301,78 oltre all'I.V.A. di legge al 22%. Tale importo è comprensivo delle somme non soggette a ribasso di € 500,00 per oneri per la sicurezza.

Art. 7 - TIPO D'APPALTO

Il tipo di appalto ed il relativo contratto è a misura.

Art. 8 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata dalla data del Verbale di consegna lavori alla data di ultimazione degli stessi.

In considerazione che i lavori interni dovranno essere eseguiti in assenza di attività didattiche si prevede:

- data di inizio dei lavori: 17/07/2017
- data fine lavori: 12/08/2017

Art. 9 - FORMA DEL CONTRATTO

Ad avvenuta approvazione degli atti di aggiudicazione dei lavori, si provvederà a darne conferma per iscritto, specificando e confermando i "patti e le condizioni" della lettera di invito. **La sottoscrizione dei documenti di gara pervenuti, dell'offerta e dei "Patti e Condizioni" da parte del legale Rappresentante della Ditta e del R.U.P. avranno a tutti gli effetti valore contrattuale.**

Art. 10 - PENALI

In considerazione che i lavori sono da eseguirsi nel rispetto dei tempi delle attività didattiche e quindi sono da ultimarsi nel minor tempo possibile, si stabilisce una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto all'ultimazione dei lavori fino ad un massimo del 10% dell'importo del contratto.

Art. 11 - GARANZIA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

Art. 12 - NORME DI SICUREZZA E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché a fornire ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse. L'Aggiudicatario è obbligato a formare, informare e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Art. 13 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
- partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
- partita 2) per le opere preesistenti: euro 100.000,00,
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 25.000,00,
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui limitatamente alla predetta lettera a), partita 1), e R.C.T. sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione.

Art. 14 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

- impianti idraulici dei bagni: schede tecniche dei manufatti montati e omologati per le scuole, documenti di trasporto, eventuali Dichiarazioni di conformità dei montaggi con la precisa individuazione degli ambienti dell'intervento;
- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori o dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, Capitolato o dalla stessa descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dar corso all'esecuzione di aggiunte o varianti senza previa autorizzazione.;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possono essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
- la pulizia quotidiana col personale necessario delle aree di lavorazione, delle vie di transito del cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto.

Art. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Tutti i flussi finanziari relativi ai lavori in oggetto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il Codice CIG attribuito all'intervento. Il mancato assolvimento da parte dell'impresa aggiudicataria, degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge

n. 136 del 13/08/2010 s.m.i. costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dell'art. 3, comma 8 della citata Legge.

Art. 16 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del *Certificato di regolare esecuzione* con bonifico bancario tramite tesoreria .

- Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 192/2012 comma 4, quando debitore è una pubblica amministrazione, considerato gli adempimenti obbligatori e le relative tempistiche per la liquidazione, si stabilisce un termine di pagamento a 60 gg dalla data di ricevimento della fattura.

- Estremi dell'atto di impegno adottato dal Settore LL.PP. del Comune di Mantova (numero e data della determina dirigenziale di affidamento, numero ed anno dell'impegno contabile che verranno comunicati successivamente all'affidamento) .

Si ricorda che:

- ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.L., n. 66 /2014 convertito in legge n. 89/2014, a partire dal 31 marzo 2015 la nostra Amministrazione non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55/2013. Il codice Ufficio I.P.A. da indicare in fattura è _____ che serve per recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario (Tesoreria del Comune di Mantova) ;

- la normativa vigente ha previsto nuovi meccanismi di assolvimento dell'I.V.A. e nel caso specifico essendo attività equiparata ad attività commerciale e non istituzionale si applica: Reverse Charge: per i servizi indicati nell'art. 17 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 inerenti fabbricati adibiti a servizi commerciali.

Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti la redazione degli atti da presentare agli uffici pubblici interessati, atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione) della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto e della contabilità ai sensi della normativa vigente.

Art. 18 - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. E' ammesso il ricorso a ditte terze per la realizzazione di parte dei lavori, previa autorizzazione dell'Ente Appaltante, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti ed i modi previsti dalla normativa vigente di cui al D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 – Art. 105.

All'atto dell'offerta dovranno essere dichiarati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare.

La ditta aggiudicataria, prima dell'inizio dei lavori, dovrà depositare presso la stazione appaltante il contratto di subappalto, nonché i seguenti documenti: visura camerale di iscrizione a Camera di Commercio, elenco nominativo con dati identificativi del personale (codice fiscale, data di nascita, data di assunzione e qualifica) del personale che sarà presente in cantiere, dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del "Nuovo codice degli appalti" citato.

Sono qualificabili sub-contratti o sub-affidamenti, e non sub-appalti, le forniture senza prestazioni di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate.

Art. 19 – ASSENZE D'INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO D'INTERESSI

Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come previsto dall'art. 53, comma 16-ter in vigore, del D.Lgs. 165/2001, non vi sono ex dipendenti del Comune di Mantova che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso l'appaltatrice. Le parti danno altresì atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i contratti

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

I sottoscrittori dichiarano altresì che non sono stati stipulati contratti a titolo privato né sono state ricevute altre utilità nel precedente biennio tra e con la ditta appaltatrice.

Art. 20 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E GESTIONE DEI CANTIERI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La ditta/impresa/cooperativa affidatario/a con la sottoscrizione del presente da atto dell’avvenuto recepimento ed applicazione di quanto previsto all’allegato 1 del D.M. 24/12/2015 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) “*Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della Pubblica amministrazione*”, con particolare riferimento per i lavori in argomento a:

- utilizzo di materiali riciclabili per quanto concerne gli imballi dei materiali;
- corretta gestione del cantiere per quanto concerne i depositi dei materiali atti ad evitare sversamenti o altri rischi di inquinamento ambientale;
- gestione e corretto smaltimento differenziato dei rifiuti prodotti dal cantiere.

Art. 21 – PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI E CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

La ditta/impresa/cooperativa affidataria/o con la sottoscrizione del presente si impegna a segnalare e denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici, quale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Art. 22 – PROTOCOLLO D’INTESA CONTRO IL LAVORO NERO ED IRREGOLARE E L’EVASIONE CONTRIBUTIVA NEGLI APPALTI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

Alla ditta affidataria, in sede di sottoscrizione dei documenti contrattuali, verrà sottoposto alla firma per condivisione il protocollo d’intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l’evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici approvato e sottoscritto da tutte le sigle sindacali ed associazioni di categoria della provincia di Mantova.

Art. 23 - CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e la ditta Affidataria, le parti individuano il foro competente nel Tribunale di Mantova.

Mantova, li _____

per accettazione:
Il Legale Rappresentante
